

problematiche S.O.A. in ambito urbano



Angela Soriani – Ferrara, 28 ottobre 2014

## **Aspetti particolari della gestione di S.O.A. in ambito urbano**

- Raccolta e smaltimento carcasse/resti di animali da compagnia e sinantropi
- Raccolta e smaltimento carcasse di equidi
- Raccolta e trasporto corpi aa. morti per scopi diagnostici/didattici
- Cimiteri per animali da compagnia
- Gestione animali morti presso le strutture veterinarie di cura

## Animali da compagnia - definizione

- Reg.1069/2009/CE – art. 3 – punto 8)
- *“un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento”*
- Gli equidi non rientrano in tale definizione ma in quella di animali da allevamento - art. 3 punto 6) lettera b)

## Animali da compagnia

### Materiali di categoria 1

- - Reg.1069/2009/CE – art.8 - lett. iii)
- Smaltimento –
- incenerimento

SOLO SE ESCLUSO qualsiasi pericolo di malattia infettiva

- sotterramento – deroga prevista da art. 19 Reg. 1069/2009 - alle condizioni descritte nell'Allegato VI – Capo III – Sez. I - lett. c del Reg. 142/2011

## Animali da compagnia - deroghe

- Se di proprietà di privati cittadini

Possono essere sotterrati in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per aa.)

e se di piccole dimensioni e di determinate specie sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento 1069/2009 (es. uccelli, roditori, anfibi, rettili, pesci, ecc.)



## Animali da compagnia - deroghe

- Strutture di ricovero per cani e gatti- nessuna deroga e conservazione resti in contenitori idonei mediante freddo se l'avvio allo smaltimento non avviene in giornata
- Attività commerciali - consentito il sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo degli aa. da compagnia di piccole dimensioni (es. uccelli, roditori, anfibi, rettili, pesci, ecc.) e loro deiezioni e lettiera
- NO cani, gatti



# Cimiteri per animali da compagnia

- in caso di inumazione in cimitero necessita una certificazione veterinaria che attesti che la causa di morte non è riferibile a forme morbose trasmissibili all'uomo o agli animali

# Equidi - deroghe

Sotterramento di equidi in terreni di privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per aa.)

- Consentito solo previo rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario Azienda USL, unitamente ai seguenti documenti:
- denuncia di decesso dell'animale effettuata presso gli uffici dell'Autorità competente (adempimenti anagrafe equidi)
- Certificato veterinario che attesti le cause di morte





# Animali sinantropi

- La gestione delle carcasse e dei sottoprodotti di animali sinantropi non viene definita in maniera chiara in quanto gli animali selvatici diversi dalla selvaggina, *“ non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali”* sono esclusi dagli ambiti di applicazione del Regolamento 1069/2009.
- Resta il fatto che:
- non sempre si può escludere a priori l’assenza di patogeni
- Considerazione della percezione di pericolo da parte della popolazione
- Aspetti igienici non trascurabili in alcuni casi (cospicuo numero carcasse presenti)
- Vedi nota P.G.26499 del 24/07/2012 Ministero della Salute - risposta a quesito della Regione Lombardia per le carcasse di nutrie abbattute nei piani di riduzione della popolazione ( cat.2 – usi e smaltimento secondo art.13 – Reg. 1069/2009)



# I cimiteri per animali da compagnia

- **L.R. 29/07/2004 n. 19-** Disciplina in materia funeraria e di Polizia mortuaria (testo coordinato con modifiche apportate dal L.R. 27/07/2005 n. 14)
- Art.7 REGOLAMENTI COMUNALI
- 1. “Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente Legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento...omissis....Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

# Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria

- Regolamenti Comunali di Igiene Veterinaria
- Possono riportare requisiti minimi per l'inumazione, la tumulazione e l'incenerimento
- Devono tenere conto delle norme generali in materia ("Regolamento di Polizia Mortuaria" – D.P.R.10/09/1990 n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni- norme sui S.O.A.- norme ambientali)
- **Es. Comune di Forlì**

*ALLEGATO C della Del C.G. 139 del 24/09/2007*

**Regolamento per il trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo scopo destinate.**

# Gestione animali morti nelle strutture veterinarie di cura

## Rifiuti sanitari o S.O.A.?

- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- **7. Rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo**
- **7.1. Individuazione: quali sono**
- La definizione di rifiuto pericoloso a rischio infettivo è contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. d), che così recita:
- *d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:omissis.. 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:*
- *3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;*
- *3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;*

## **Gestione animali morti nelle strutture veterinarie di cura**

- D.G.R. 27 luglio 2009 "Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna"
- Corpi degli animali morti od organi asportati sono "rifiuti sanitari" o sottoprodotti di origine animale?

# D.G.R. 27 luglio 2009

Per quanto riguarda i "*piccoli animali da esperimento*", interi o sezionati, la disciplina sanitaria applicabile è distinta in base alla provenienza:

- si applica il Regolamento CE n. 1774/2002, alle "*carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca*";
- si applica il DPR 254/2003, ai "*piccoli animali da esperimento ed i relativi tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono*
- *attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833*".

Per quanto riguarda la tutela ambientale, come illustrato da una sentenza della Suprema Corte, agli scarti animali qualificabili come "*sottoprodotti*" destinati ad ulteriore impiego si applica la disciplina derivante dal Regolamento CE n. 1774/2002, mentre agli scarti destinati allo smaltimento (e quindi non qualificabili come sottoprodotti) si applica la disciplina generale dei rifiuti, nell'ottica di tutela dai "*rischi potenziali per la salute*", evitando "*sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti*"

## **Gestione animali morti nelle strutture veterinarie di cura**

- Responsabilità del medico veterinario stabilire il rischio infettivo
- Valutazione economica dello smaltimento
- Necessità di dare risposta a bisogni affettivi del proprietario dell'animale (volontà di seppellirlo nel proprio terreno o cremarlo e conservarne le ceneri ecc..)

grazie per l'attenzione

